



Decreto Rep. 2155/2016 Prot. n. 296276
Anno 2014 Tit. I Cl. 3 Fasc. 4

OGGETTO *Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti a valere sui fondi competitivi per la ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione Europea o finanziati da altre istituzioni internazionali - Modifica*

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti a valere sui fondi competitivi per la ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione Europea o finanziati da altre istituzioni internazionali" emanato con D.R. rep. n. 2178/2014 in data 31 luglio 2014;

Viste le delibere del Senato Accademico, rep. n. 104 dell'8 luglio 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 285 del 19 luglio 2016, con le quali sono state approvate alcune modifiche all'art. 7 del citato Regolamento

DECRETA

- art. 1. di modificare il "Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti a valere sui fondi competitivi per la ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione Europea o finanziati da altre istituzioni internazionali", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere del Senato Accademico, rep. n. 104 dell'8 luglio 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 285 del 19 luglio 2016;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo;
- art. 3. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio Ricerca Internazionale dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 05/09/2016

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Dirigente Dott.ssa Gioia Grigolin	La Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Caterina Rea
---	--

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI A VALERE SUI FONDI COMPETITIVI PER LA RICERCA NELL'AMBITO DI PROGETTI E PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA O FINANZIATI DA ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1 - Finalità

1. Al fine di promuovere l'accesso dell'Ateneo ai fondi competitivi per la ricerca, l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i disciplina con il presente regolamento l'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e programmi dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per fondi competitivi per la ricerca tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti di ricerca, dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari.
2. Il regolamento si applica ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e Programmi dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali. Sono esclusi dall'applicazione di questo regolamento i ricercatori a tempo determinato la cui retribuzione gravi sul progetto stesso, salvo che non ricoprano il ruolo di responsabili scientifici del progetto.
3. Il regolamento potrà trovare applicazione anche nei confronti del personale tecnico amministrativo che collabora alla realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità che dovranno determinarsi in conformità alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.
4. Il regolamento si applica ai progetti gestiti dall'Amministrazione centrale o da Strutture decentrate dotate di autonomia di gestione.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e oggettivi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 vengono erogati compensi incentivanti secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 5, su richiesta del responsabile scientifico del progetto di ricerca.
2. La richiesta viene presentata al Direttore della Struttura con autonomia di gestione o, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, al Magnifico Rettore.
3. Nel valutare la richiesta deve essere verificato il corretto svolgimento delle attività previste in accordo con le clausole contrattuali e con le regole finanziarie e di rendicontazione di ciascun progetto.
4. I compensi incentivanti possono essere erogati esclusivamente ai soggetti formalmente inseriti nel progetto di ricerca e tenuto conto dell'effettivo contributo dato allo svolgimento al progetto.

Art. 4 Determinazione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle economie di gestione dei progetti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture decentrate con autonomia di gestione o per l'Amministrazione Centrale.
2. La chiusura del progetto e la quantificazione delle economie di gestione sono approvate dall'organo collegiale della struttura, dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.
3. L'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 50% delle economie di gestione di ciascun progetto; la restante quota dovrà essere impiegata a favore di future attività istituzionali proposte dal responsabile scientifico del progetto.
4. Sulla quota destinata all'erogazione dei compensi sarà operata una ritenuta pari allo 0,3% allo scopo di costituire, nel bilancio unico di Ateneo, un "fondo rischi" a copertura di spese sostenute nell'ambito dei progetti di cui al presente Regolamento, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario. Tale fondo sarà gestito dall'Amministrazione Centrale.
5. L'importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.
6. In ogni caso i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. La richiesta di erogazione del compenso incentivante è presentata dal responsabile scientifico del progetto al Direttore della Struttura decentrata responsabile della gestione o al Magnifico Rettore per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, entro il termine massimo di 12 mesi dalla chiusura del progetto. In assenza di tale richiesta si intende che le economie di gestione saranno totalmente destinate a favore di future attività istituzionali proposte dal responsabile scientifico.
2. Nella richiesta di erogazione del compenso il responsabile scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli, individuando i soggetti beneficiari ai quali corrispondere il compenso incentivante.
3. Gli importi dei compensi incentivanti da erogare per ciascun dipendente sono approvati dal competente organo collegiale della Struttura decentrata con autonomia di gestione. Nella delibera l'organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente. Nel caso dei progetti gestiti presso l'Amministrazione Centrale, l'erogazione viene disposta dal Consiglio di Amministrazione.
4. Tale compenso incentivante è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta per i progetti che sono esenti dalle ritenute di Ateneo.

Art. 6 Liquidazione del compenso incentivante

1. Il pagamento del compenso incentivante è effettuato, in un'unica soluzione, dall'Amministrazione Centrale previo addebito alla struttura dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.
2. Gli importi da liquidare a ciascun dipendente sono da intendersi lordo dipendente.

Art. 7 Applicazione del regolamento ai Principal Investigators dei progetti finanziati dallo European Research Council (ERC)

I seguenti articoli si applicano all'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di Principal Investigator (PI) – di progetti finanziati dall'European Research Council aventi l'Università di Padova come Host Institution.

Art. 7.1 Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante è erogato a valere sul rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, previste nel budget di progetto e correttamente rendicontate. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture decentrate con autonomia di gestione o per l'Amministrazione Centrale.
2. La quota di finanziamento destinata all'erogazione del compenso incentivante non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo.
3. La richiesta di pagamento del compenso è presentata dal PI al Direttore della Struttura decentrata che gestisce il progetto, entro 12 mesi da ciascuna rendicontazione (intermedia o finale) e deve essere approvata dal competente Organo collegiale. Nella delibera l'Organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente.
4. Si applicano l'art. 4 commi 4, 5 e 6 e l'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 7.2 Liquidazione del compenso incentivante

1. Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione è effettuato, alternativamente, in un'unica soluzione oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto dall'Amministrazione Centrale previo addebito alla Struttura dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.
2. Gli importi da liquidare a ciascun dipendente sono da intendersi lordo dipendente.
3. Il pagamento del compenso può essere effettuato solo dopo che la Struttura abbia ricevuto la relativa tranche di finanziamento dall'ente finanziatore.

Art. 7.3 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione degli artt. 7, 7.1 e 7.2, il Regolamento ha efficacia sui progetti finanziati dall'ERC il cui contratto sia stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2007 e le richieste dei PI possono essere presentate anche oltre il termine di 12 mesi dalla rendicontazione.
2. Per tali progetti il PI è tenuto a presentare la richiesta al Direttore della Struttura con autonomia di gestione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.